

REGIONE SICILIANA  
CEFPAS  
CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE  
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO  
CALTANISSETTA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

N. 648

OGGETTO: Revoca in autotutela, ex art. 21 *quinquies* L.241/90, della gara a procedura di cottimo fiduciario ex art. 125 del D.l.gs. 163/2006, per l'affidamento del servizio di giardinaggio per n. 4 anni - CIG 5240894A89.

L'anno duemilaquattordici, il giorno 23 del mese di settembre, presso la sede del CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mulè n° 1,

IL DIRETTORE DEL CENTRO

Dott. Angelo Lomaglio, nominato con D.P.reg. 5 maggio 2014, n. 138, procede alla adozione della presente deliberazione:

VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N. e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 3.11.1993, n. 30, istitutiva del Centro;

VISTO lo Statuto del Centro adottato con deliberazione consiliare n. 1 del 20 settembre 1997, modificato con deliberazione del C.d.A. 12 luglio 2000, n. 20, e approvato con Decreto Assessore per la Sanità 14/03/2001, n. 34145;

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. recante: "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

VISTO il DPR 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. recante: "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

VISTA la legge regionale 12.7.11, n° 12;

CONSIDERATO che l'art. 25 della L.R. 15/05/2013 n. 9 prevede che gli Enti regionali sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale realizzano gli interventi di manutenzione delle aree verdi prioritariamente attraverso la stipula di convenzioni con il Dipartimento regionale Azienda regionale delle Foreste demaniali ove se ne accerti l'economicità rispetto ad altre soluzioni;

VISTO, inoltre, il verbale n. 8/2013 del 27/05/2013 del collegio sindacale del Cefpas che, tra l'altro, ha invitato i responsabili del Centro a porre particolare attenzione al contenuto del

sopracitato art. 25 *“per le economie di spesa che possono conseguire ad una puntuale e corretta applicazione”*;

VISTA la Determina n. 04 del 29/07/2014 con cui si è dato avvio al procedimento di revoca della gara in oggetto, per le motivazioni espresse nella stessa determina, a cui si fa integrale rinvio;

VISTA la nota n. 7625 del 30/07/2014, cui ugualmente si rinvia, con la quale il Cefpas, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 ed in esecuzione di quanto disposto nella suindicata determina, ha comunicato, con le modalità di cui all'art. 8 della medesima legge, l'avvio del procedimento di revoca *de quo* all'aggiudicatario ed a tutti i partecipanti alla procedura di gara in argomento;

RITENUTO di confermare le motivazioni e le osservazioni circa la revoca del procedimento *in argomento* contenute nelle citata determina 4/2014, che qui si intendono integralmente riportate;

RITENUTO, infatti, che sono venuti meno i presupposti che avevano portato all'indizione della gara per l'affidamento del servizio di giardinaggio per n. 4 anni ed alla sua successiva aggiudicazione definitiva in favore della ditta Luican group di Cannella Luigi di Marianopoli (CL);

CONSIDERATO che l'art. 21 *quinquies* della L.241/90 prevede che *“Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge”*;

CONSIDERATO, inoltre, che l'art. 23 del Disciplinare di gara 7960 del 18/07/2013 al riguardo prevede che *“(...) le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo il Cefpas ... alla stipulazione del contratto(...)”*;

RITENUTO, conseguentemente, in esecuzione di quanto previsto dall'art. 25 della L.R. 15/05/2013 n. 9, di revocare in via di autotutela, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 *quinquies* L.241/1990, il procedimento di gara in oggetto, tutti i relativi atti di gara nonchè il provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore della ditta LUICAN group di Cannella Luigi di Marianopoli (CL);

RITENUTO, infine, di dare formale comunicazione della revoca in autotutela *de qua* sia mediante pubblicazione sul sito web del Cefpas sia mediante comunicazione personale a tutti i partecipanti alla gara, attraverso apposito avviso;

VISTO, al riguardo, l'Avviso di revoca allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrale e sostanziale;

RITENUTO di rendere il presente atto immediatamente esecutivo;  
per le motivazioni di cui in premessa,

**DELIBERA**

1. Revocare in via di autotutela, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 *quinquies* L.241/1990, il procedimento di gara per l'affidamento del servizio di giardinaggio per n. 4 anni (CIG 5240894A89), tutti i relativi atti di gara ed il provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore della ditta LUCAN group di Cannella Luigi di Marianopoli (CL).
2. Dare formale comunicazione della revoca in autotutela *de qua* sia mediante pubblicazione sul sito web del Cefpas sia mediante comunicazione personale a tutti i partecipanti alla gara, attraverso l'Avviso di revoca allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrale e sostanziale.
3. Rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

IL DIRETTORE DEL CENTRO  
(Dott. Angelo Lomaglio)

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

FAVOREVOLE



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Avv. Gianluigi M. Amico)

PARERE DEL DIRETTORE DELLA FORMAZIONE

FAVOREVOLE



IL DIRETTORE DELLA FORMAZIONE (Dott. Pier Sergio Caltabiano)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo di questo Ente dal  
26/9/14 al 13/10/14 e che contro di essa non sono  
state prodotte opposizioni.

Caltanissetta, li 14/10/14

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

